



Statuto

Art. 1 Nome e sede dell'associazione

Con la denominazione "Associazione svizzera per l'esame professionale in esecuzione e fallimento" (ASEPEF) è costituita un'associazione organizzata in maniera corporativa in conformità all'art. 60 del Codice Civile Svizzero e in virtù della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 e della corrispondente ordinanza.

La ASEPEF è un'istituzione politicamente indipendente e aconfessionale.

La sede corrisponde al luogo di lavoro del presidente.

Art. 2 Scopo

L'associazione mira ad organizzare ed effettuare degli esami professionali federali per specialiste/i nei settori del diritto sull'esecuzione per debiti e del diritto fallimentare.

Inoltre, essa può promuovere la competenza e la formazione dei lavoratori nel campo dell'esecuzione forzata mediante misure appropriate.

All'ASEPEF può anche essere affidata l'esecuzione di altri esami professionali (ad es. esami di certificato). Ulteriori commissioni indipendenti di esame possono essere generate a questo fine.

Art. 3 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'associazione derivano da:

- Quote sociali
- Tasse per sostenere l'esame
- Donazioni di terzi

Art. 4 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- A. Assemblea dell'associazione
- B. Comitato direttivo
- C. Commissione di garanzia della qualità
- D. Commissione d'esame
- E. Commissioni nominate dal Comitato direttivo
- F. Ufficio di revisione





Art. 5 Assemblea dell'associazione

L'Assemblea dell'associazione si riunisce una volta all'anno, di solito prima della fine di aprile.

L'anno fiscale corrisponde all'anno solare.

La riunione di associazione è convocata con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata, dal Comitato direttivo.

Le richieste all'Assemblea dell'associazione devono essere presentate per iscritto all'ufficio di presidenza al più tardi entro la fine dell'anno precedente.

Art. 6 Delibere dell'associazione

Le delibere dell'associazione sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.

Art. 7 Responsabilità dell'Assemblea dell'associazione

L'Assemblea dell'associazione consiste dei membri secondo l'art. 15 dello statuto ed ha le seguenti responsabilità:

1. Approvazione dei verbali dell'ultima riunione di associazione
2. Impostazione delle quote sociali
3. Approvazione dei rendiconti finanziari e del bilancio e dello sgravio del Comitato direttivo
4. Istituzione della competenza finanziaria del Comitato direttivo
5. Elezione dell'ufficio di presidenza, degli addetti alla contabilità e del resto del Comitato direttivo
6. Nomina dei membri della Commissione di garanzia della qualità
7. La nomina dell'Ufficio di revisione
8. Diminuzione delle relazioni di attività del Comitato direttivo e della Commissione di garanzia della qualità
9. Inclusione ed esclusione dei membri
10. Nomina dei membri onorari
11. Adozione del regolamento di compensazione e delle spese
12. Revisione dello statuto

Art. 8 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dagli addetti alla contabilità e 2 - 8 ulteriori membri. È responsabile di tutta l'associazione e in particolare di tutte le mansioni che non rientrano nella competenza dell'Assemblea dell'associazione o di una Commissione (permanente o convocata).

La composizione del Comitato deve essere adeguata agli interessi dei diversi membri e alla rappresentanza linguistica e regionale.

Il Comitato direttivo regola al suo interno le modalità di costituzione, ad eccezione del presidente e degli addetti alla contabilità.



La durata del mandato è di quattro anni, e la rielezione è illimitata. Se viene nominato un nuovo membro del Comitato durante il mandato, egli rimane in carica per il periodo rimanente al predecessore.

Il Comitato direttivo raggiunge il numero legale quando è presente la maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, l'ufficio di Presidenza avrà il diritto di decidere.

Art. 9 Compiti del Comitato direttivo

1. Amministrazione su tutte le attività ad esso riservate dallo statuto o su quelle ad esso demandate dall'Assemblea dell'associazione dall'esterno.
2. Due membri del Comitato direttivo possono firmare collettivamente a nome dell'associazione. La contabilità per le attività postali e bancarie può essere sbrigata con la firma singola dei membri del Comitato direttivo.
3. Competenza finanziaria nell'ambito del bilancio; il Comitato direttivo è autorizzato ad effettuare spese non iscritte a bilancio in casi urgenti e non prevedibili.
4. Nomina della Commissione d'esame.
5. Emanazione del regolamento d'esame.
6. Approvazione della guida del regolamento d'esame emesso dalla Commissione d'esame
7. Determinazione delle tasse d'esame in conformità con la tariffazione federale in vigore
8. Elezione o istituzione di altre commissioni (ad esempio per esami di certificati)

Art. 10 Commissione di garanzia della qualità

La Commissione di garanzia della qualità può, in tutto o in parte, essere costituita da membri del Comitato direttivo. Inoltre si costituisce da sola.

La durata del mandato è di quattro anni, e la rielezione è illimitata. Se viene nominato un nuovo membro della Commissione durante il mandato, egli rimane in carica per il periodo rimanente al predecessore.

La Commissione di garanzia della qualità raggiunge il numero legale quando è presente la maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, l'ufficio di Presidenza avrà il diritto di decidere.

Art. 11 Compiti della Commissione di garanzia della qualità

La Commissione di garanzia della qualità svolge le seguenti funzioni:

1. Verifica annualmente l'attualità degli esami ed effettua una revisione se necessario.
2. Elabora e garantisce la qualità dell'esame e il suo svolgimento.





Art. 12 Commissione d'esame

La Commissione d'esame è composta da 4 - 10 membri.

La composizione della Commissione deve essere adeguata agli interessi dei diversi membri e alla rappresentanza linguistica e regionale.

La Commissione d'esame regola al suo interno le modalità di costituzione.

La durata del mandato è di quattro anni, e la rielezione è illimitata. Se viene nominato un nuovo membro della Commissione durante il mandato, egli rimane in carica per il periodo rimanente al predecessore.

Si raggiunge il numero legale quando è presente la maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, l'ufficio di Presidenza avrà il diritto di decidere.

Art. 13 Compiti della Commissione d'esame

La Commissione d'esame svolge le seguenti funzioni:

1. Elaborazione delle direttive per il regolamento d'esame.
2. Istituzione della data e del luogo dell'esame e del programma d'esame
3. Fornitura dei compiti d'esame e attuazione dell'esame
4. Nomina e istituzione di esperti
5. Delibera dell'ammissione all'esame e dell'eventuale esclusione in conformità con il regolamento d'esame
6. Verifica delle conclusioni, valutazione dell'esame e delibera del conferimento del titolo di specialista (secondo l'Ordinanza sulla formazione professionale)
7. Trattamento delle domande e reclami in relazione all'esame

Art. 14 Ufficio di revisione

L'autorità di vigilanza consiste di due persone che non sono membri del Comitato direttivo e non necessariamente appartengono all'associazione. Essa esamina i conti annuali presentati dal Comitato direttivo e riporta all'Assemblea dell'associazione i risultati dell'esame.

La durata del mandato è di quattro anni, e la rielezione è possibile solo una volta.

Art. 15 Adesione

I membri dell'associazione sono organizzazioni che ai sensi dell'ordinanza sulla formazione professionale possono ospitare il succitato esame.

Gli aventi diritto al voto sono tutti i membri presenti. Il diritto di voto viene assegnato nella maniera seguente:

- Ogni membro individuale (organizzazioni che ai sensi dell'ordinanza sulla formazione professionale possono ospitare il succitato esame) dispone di un voto.



- Ogni membro collettivo (associazione professionale cantonale o federale) dispone di un voto per ogni dieci dei suoi membri oppure per una frazione di essi superiore a cinque: ogni singola associazione ha comunque diritto ad almeno tre voti.

Tutti i membri pagano una tassa annuale, che è determinata dall'Assemblea dell'associazione.

L'uscita avviene per iscritto in conformità con un periodo di preavviso di sei mesi alla fine di un anno dell'associazione. All'uscita, tutti gli obblighi al SVBBK devono essere compiuti.

I membri che sono usciti o sono stati esclusi non hanno diritto al patrimonio sociale.

Art. 16 Disposizioni finali

L'Assemblea dell'associazione può decidere in qualunque momento, con una maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti, lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea dell'associazione decide le modalità di scioglimento e l'uso dei beni dell'associazione.

Una fusione può essere effettuata solo con una persona giuridica stabilita in Svizzera per un scopo non lucrativo o pubblico, esentata dalla responsabilità fiscale. In caso di scioglimento, il profitto e il capitale vengono adoperati per un altro scopo non lucrativo o pubblico dalla persona giuridica esentasse stabilita in Svizzera.

Tale statuto entrerà in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'associazione e sostituisce lo statuto dell'11 maggio 2006.

Associazione svizzera per l'esame professionale in esecuzione e fallimento

Lucerna, 27 aprile 2017

Armin Budliger, presidente

Martin Wenk, segretario
